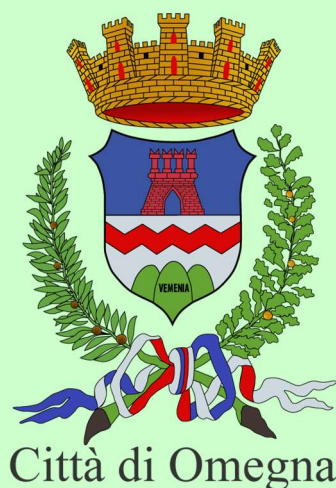




STATUTO

DEL

COMUNE

DI

OMEGNA

Approvato con Delibera C.C. n. 48 del 10/06/2013

- * Modificato con Delibera C.C. n. 72 del 28/09/2016
- ** Modificato con Delibera C.C. n. 22 del 04/05/2018
- *** Modificato con Delibera C.C. n. 77 del 27/11/2020
- **** Modificato con Delibera C.C. n. 14 del 04/04/2023

|

INDICE GENERALE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- Art. 1 Comune di OMEGNA
- Art. 2 Territorio, gonfalone e stemma
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Tutela della salute e assistenza
- Art. 5 Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Art. 6 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Art. 7 Assetto e utilizzazione del territorio
- Art. 8 Sviluppo economico
- Art. 9 Programmazione economico - sociale e territoriale
- Art. 10 Partecipazione e cooperazione
- Art. 11 Servizi pubblici

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I – I Consiglieri comunali

- Art. 12 Il Consigliere comunale
- Art. 13 Doveri del Consigliere e decadenza
- Art. 14 Poteri del Consigliere
- Art. 15 Dimissioni del Consigliere
- Art. 16 Consigliere Anziano
- Art. 17 Gruppi consiliari

CAPO II – Il Consiglio Comunale

- Art. 18 Il Consiglio comunale. Poteri
- Art. 19 Prima adunanza, convalida degli eletti ed elezione del Presidente
- Art. 20 Convocazione e presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 21 Ordine del Giorno
- Art. 22 Consegna dell'avviso di convocazione
- Art. 23 Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 24 Numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art. 25 Pubblicità delle sedute
- Art. 26 Delle votazioni
- Art. 27 Commissioni consiliari permanenti, Commissioni Speciali, Gruppi di lavoro e di consultazione
- Art. 28 Commissioni speciali
- Art. 29 Regolamento interno

CAPO III – La Giunta Comunale e il Sindaco

Sezione I

Elezione – Durata in carica – Revoca

- Art. 30 Composizione della Giunta Comunale
- Art. 31 Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori
- Art. 32 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
- Art. 33 Durata in carica - Surrogazioni
- Art. 34 Mozione di sfiducia
- Art. 35 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco
- Art. 36 Decadenza dalla carica di Assessore
- Art. 37 Revoca degli Assessori

Sezione II

Attribuzioni e Funzionamento della Giunta

- Art. 38 Organizzazione della Giunta
- Art. 39 Attribuzioni della Giunta
- Art. 40 Adunanze e deliberazioni

CAPO IV - Funzioni e competenze del Sindaco

- Art. 41 Funzioni
- Art. 42 Competenze

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I – Istituti della partecipazione

- Art. 43 Libere forme associative
- Art. 44 Consultazioni
- Art. 45 Diritto di petizione e di interrogazione
- Art. 46 Diritto d'iniziativa
- Art. 47 Procedura per l'approvazione della proposta
- Art. 48 Referendum consultivo
- Art. 49 Consultazione popolare

CAPO II – Partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di accesso e di informazione

- Art. 50 Diritto di partecipazione e comunicazioni dell'avvio al procedimento
- Art. 51 Pubblicità degli atti e diritto di accesso

CAPO III – Il Difensore Civico

- Art. 52 Convenzionamento

CAPO IV – Partecipazione e decentramento

- Art. 53 Istituzione dei Comitati di Quartiere
- Art. 54 Il Consiglio di Quartiere
- Art. 55 Attribuzioni del Consiglio di Quartiere
- Art. 56 Il Presidente del Consiglio di Quartiere
- Art. 57 Istituti della partecipazione

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I – L'Amministrazione comunale

- Art. 58 Principi e criteri direttivi
- Art. 59 Personale
- Art. 60 Segretario comunale
- Art. 61 Vice segretario
- Art. 62 Compiti dirigenziali
- Art. 63 Incarichi di dirigenza e collaborazioni esterne

CAPO II – Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

- Art. 64 Costituzione e partecipazione
- Art. 65 Istituzioni
- Art. 66 Vigilanza e controlli
- Art. 67 Personale

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 68 Demanio e patrimonio
- Art. 69 Beni patrimoniali disponibili
- Art. 70 Contratti
- Art. 71 Contabilità e bilancio
- Art. 72 Controllo economico - finanziario
- Art. 73 Controllo gestione

TITOLO VI

L'ATTIVITÀ NORMATIVA

- Art. 74 Ambito di applicazione dei Regolamenti
- Art. 75 Procedimento di formazione dei Regolamenti
- Art. 76 Pubblicità delle spese elettorali

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

- Art. 77 Modalità

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1

Comune di OMEGNA

1. Il Comune di Omegna è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali che riguardano la comunità locale costituita dai cittadini che risiedono o che operano ad Omegna.

Articolo 2

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Omegna è storicamente il capoluogo dell'intera area cusiana. È storicamente costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori del Capoluogo e delle frazioni e borgate di:
Agrano, Bagnella, Borca, Brughiere, Canova del Vescovo, Cireggio, Cranna, Crusinallo, Gattugno, Pescone, San Fermo, Sasso Gambello e Verta.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti ad Omegna.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.
4. Il Regolamento di organizzazione della Giunta disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Articolo 3

Finalità

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia che sono patrimonio storico della città ed anche gli ideali della Resistenza, di cui Omegna è stata protagonista importante. Esso concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la realizzazione di tali principi.
2. Rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
3. Intende perseguire una reale uguaglianza di opportunità fra i due sessi, rimuovendo ogni discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne, valorizzando la diversità delle esperienze femminili, anche attraverso progetti specifici di azioni positive.
4. Il Comune riconosce la famiglia quale soggetto sociale ed opera affinché tutte le nuove e diverse soggettività trovino nella comunità locale le condizioni per la propria realizzazione.
5. In quanto Comune montano, promuove e sostiene la valorizzazione della montagna e delle sue risorse in collaborazione con altri Comuni del territorio, con cui promuove forme di gestione associata dei servizi.
6. Promuove e aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti locali di altri Paesi, anche al fine di cooperare alla costituzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture.

Articolo 4

Tutela della salute e assistenza

1. Il Comune concorre a garantire, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Riconosce il valore della vita umana, opera affinché venga rispettata la dignità di ogni persona indipendentemente da razza, sesso, religione, età, classe sociale e appartenenza culturale.
3. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, riconoscendo il ruolo del volontariato come libera espressione della comunità locale. Il volontariato svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche quale portatore di bisogni di solidarietà morale e di pluralismo sociale.

Articolo 5

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Articolo 6

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, in tutte le sue diverse espressioni di lingua, di costume e di tradizioni presenti sul suo territorio, anche favorendo l'istituzione di apposite Consulte.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

Articolo 7

Assetto e utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità attraverso il Regolamento della Protezione Civile che prevede anche l'apporto del volontariato.
6. Il Comune esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Articolo 8

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina e promuove lo sviluppo delle attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Articolo 9

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 10

Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dalle leggi.
2. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni con la Provincia ed Enti Pubblici attraverso le forme previste dalle leggi.

Articolo 11

Servizi Pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura, dimensione e rilevanza economica, non possono essere esercitati direttamente adotta una delle forme previste dalle norme vigenti in materia. La scelta della forma di gestione da adottare viene operata dal Consiglio Comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I Consiglieri comunali

Articolo 12

Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Articolo 13

Doveri del Consigliere e decadenza

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. Il Consigliere che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto. Il Consigliere che è impossibilitato ad intervenire alla seduta del Consiglio Comunale deve darne comunicazione scritta motivata al Presidente entro le ore 12.00 della data di svolgimento della seduta. Il Presidente del Consiglio, dopo la terza assenza consecutiva non giustificata da parte del Consigliere, procede d'ufficio a notificare allo stesso contestazione delle assenze effettuate e non giustificate, indicando allo stesso di comunicare entro 10 (dieci) giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze. Qualora, decorsi 10 (dieci) giorni dalla notifica, il Consigliere non presenti nota giustificativa delle assenze, il Consiglio ne dichiara la decadenza e procede, nella stessa riunione, alla surrogazione.

Articolo 14

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.
4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Ciascun Consigliere può essere delegato dal Sindaco ad occuparsi di specifici settori e problemi dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 15

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dei Consiglieri comunali sono disciplinate dalla legge.

Articolo 16

Consigliere Anziano

1. È Consigliere Anziano il Consigliere che, alle elezioni, ha ottenuto la cifra individuale più alta (voti di lista più voti di preferenza).

Articolo 17

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o più componenti.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal Regolamento.

CAPO II

Il Consiglio Comunale

Articolo 18

Il Consiglio comunale. Poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Articolo 19

Prima adunanza, convalida degli eletti ed elezione del Presidente

1. Nella prima adunanza del nuovo Consiglio comunale si procede alla convalida degli eletti, all'elezione del Presidente del Consiglio, nonché all'elezione dei componenti la Commissione elettorale comunale.
2. Il neo-Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
3. La prima seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è convocata e presieduta dal Sindaco. Egli presiede le successive sedute sino all'elezione del Presidente del Consiglio, eletto ai sensi del successivo comma 6.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli Artt. 23 e 24 del presente Statuto.
6. Il Presidente del Consiglio viene eletto a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

Articolo 20

Convocazione e presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. Esso si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno per il bilancio preventivo, il rendiconto, gli equilibri di bilancio e per l'assestamento di bilancio.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Presidente;
 - b) su richiesta di un quinto arrotondato per eccesso dei Consiglieri in carica o del Sindaco.
4. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge, previa diffida.
6. In assenza del Presidente, il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere Anziano presente.

Articolo 21

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Presidente del Consiglio. Per la visione degli atti iscritti all'ordine del giorno la documentazione deve essere depositata in Segreteria per la consultazione, fatti salvi i casi d'urgenza, almeno due giorni non festivi prima dell'adunanza escluso il giorno di riunione.

Articolo 22 (* modificato Deliberazione n° 72 in data 28/09/2016)

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune e notificato mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero posta elettronica ordinaria, purché accettata dai riceventi mediante specifico atto di accettazione, ai Consiglieri Comunali nei seguenti termini:
 - a) almeno 4 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, escluso il giorno di notificazione e quello in cui ha luogo la riunione;
 - b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.In caso contrario la notifica avrà luogo presso il dichiarato domicilio presso la sede comunale.

Articolo 23

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, senza conteggiare il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Qualora nella seduta di prima convocazione non vengano discussi, nè formalmente rinviati con apposita votazione, alcuni punti all'ordine del giorno causa il venir meno del numero legale, tali punti saranno trattati in altra seduta consiliare, considerata di

seconda convocazione, alla quale deve esserci la presenza di almeno un terzo, arrotondato per eccesso, dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.
4. I Consiglieri che, nella votazione, dichiarano di astenersi si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza.

Articolo 24

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei votanti.

Articolo 25

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, può decidere che un determinato punto all'ordine del giorno sia trattato in seduta segreta, senza la presenza del pubblico. Ciò avviene in ogni caso quando si discute del comportamento di una persona.

Articolo 26

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 27

Commissioni consiliari permanenti, Commissioni speciali, Gruppi di lavoro e di consultazione

1. Il Consiglio comunale istituisce Commissioni consiliari permanenti.
2. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi, ma solo consultivi.
3. Per particolari esigenze, possono essere istituite Commissioni speciali.
4. Il Consiglio Comunale può istituire gruppi di lavoro e di consultazione a supporto della propria attività istituzionale.
5. Il Regolamento disciplina il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata degli organismi di cui al presente articolo, garantendo negli stessi la presenza della minoranza.

Articolo 28

Commissioni speciali

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un quarto dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune o approfondimenti su questioni rilevanti di pubblico interesse.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 29

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

CAPO III

La Giunta Comunale e il Sindaco

SEZIONE I

Elezione – Durata in carica – Revoca

Articolo 30

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore o inferiore a quanto previsto dalla legge.
2. Nella Giunta comunale deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi, nel rispetto del principio di pari opportunità.
3. Gli Assessori intervengono alle sedute consiliari con diritto di parola ma non di voto.

Articolo 31

Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini e gli Assessori sono nominati con le modalità previste dalla legge.
2. Il Sindaco può nominare Assessori persone non facenti parte del Consiglio ai sensi dell'art. 47, comma 4, D.Lgs. 267/2000; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere.
3. Il Sindaco nomina tra gli assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di Governo, in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore Anziano, intendendo per tale il più anziano d'età.

Articolo 32

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Articolo 33

Durata in carica - Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco può provvedere a nominare un nuovo Assessore.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco ne assume le funzioni o incarica altro Assessore.

Articolo 34

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta comunale rispondono del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco, gli Assessori e lo stesso Consiglio comunale cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
4. La mozione motivata e sottoscritta da almeno i 2/5 arrotondati per eccesso dei componenti il Consiglio viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Articolo 35

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza, la sospensione e il decesso determinano lo scioglimento del Consiglio comunale.
In caso di impedimento temporaneo, assenza o sospensione del Sindaco, il Vice-sindaco ne assume le funzioni.

Articolo 36

Decadenza dalla carica di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Assessore avviene nei casi previsti dalla legge.

Articolo 37
Revoca degli Assessori

1. L'Assessore può essere revocato dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale.

SEZIONE II

Attribuzioni e funzionamento della Giunta

Articolo 38
Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro Assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco.
5. Il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice-sindaco.
6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere modificate con provvedimento del Sindaco.
7. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale, nella prima seduta, la nomina dei componenti della Giunta, nonché le attribuzioni dei componenti e le successive modificazioni.
8. Il Regolamento integra le modalità organizzative della Giunta

Articolo 39
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, agli Organi di partecipazione ed agli Organi burocratici.
3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del Bilancio consuntivo.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Articolo 40
Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti e a maggioranza assoluta di voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. La Giunta può richiedere la presenza alle proprie sedute di Dirigenti o funzionari comunali e dei Revisori dei conti, senza diritto di voto.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

CAPO IV

Funzioni e competenze del Sindaco

Articolo 41

Funzioni

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi.

Articolo 42

Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) convoca e presiede la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici comunali ed esercita le funzioni previste dalla legge.
 - d) indice i referendum comunali e le consultazioni popolari;
 - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
 - g) ove lo ritenga opportuno può delegare i Consiglieri comunali ad occuparsi di particolari settori o problematiche amministrative;
 - h) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.
 - i) può richiedere la convocazione del Consiglio comunale indicando i punti da inserire nell'ordine del giorno.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

Istituti della partecipazione

Articolo 43

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, anche di volontariato. Tali associazioni possono concorrere alla gestione dei servizi comunali, quali asili nido e scuole materne, mense scolastiche, servizi sportivi, culturali, ricreativi, turistici, socio-assistenziali e simili.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del Regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

Articolo 44

Consultazioni

1. Il Comune si consulta, anche su loro richiesta, con le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali nonché con i cittadini promuovendo apposite assemblee.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Articolo 45

Diritto di petizione e di interrogazione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente Art. 44, comma 1, possono rivolgere petizioni e interrogazioni all'Amministrazione comunale su argomenti di pubblico interesse.
2. L'Amministrazione comunale è tenuta a rispondere al primo firmatario entro trenta giorni dal ricevimento.

Articolo 46

Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da cittadini singoli o associati aventi diritto al voto.
3. L'iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di uno o più Comitati di quartiere.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;

- d) designazioni e nomine.
- 5. Il Regolamento disciplina la modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
- 6. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa.

Articolo 47

Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di 60 giorni.
2. Scaduto tale termine, la proposta è comunque iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Articolo 48 (Modificato con Deliberazione n° 22 in data 04/05/2018)**

Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art.46, comma 4, del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo qualora vi sia richiesta da parte di un Comitato Promotore costituito da almeno 50 cittadini, iscritti nelle liste elettorali comunali ed aventi diritto al voto al 31 dicembre dell'anno precedente.
La richiesta del Comitato Promotore deve essere sottoscritta da almeno 1/5 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali ed aventi diritto al voto al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il Regolamento disciplina le modalità per l'accettazione e la stesura formale dei quesiti, per la raccolta, l'autenticazione ed il numero delle firme dei sottoscrittori il quesito, e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Il referendum è valido se partecipa alla votazione la metà più uno degli aventi diritto al voto. Il quesito che ottiene il maggior numero dei voti costituisce il parere espresso dai cittadini.
- 4bis. Solo ed esclusivamente per il referendum consultivo relativo alla fusione "per incorporazione" al Comune di Omegna (cosiddetto Comune incorporante) di altri comuni non è richiesta la maggioranza degli elettori aventi diritto, esso è approvato se il quesito sottoposto a referendum ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito del Referendum, il Consiglio deve discutere ed approvare un provvedimento, proposto dalla Giunta comunale, che prenda atto delle scelte fatte dai cittadini e stabilisca le conseguenti disposizioni.

Articolo 49

Consultazione popolare

1. È ammessa la consultazione popolare della cittadinanza su particolari provvedimenti e questioni di interesse generale e/o specifico per l'intera cittadinanza, anche limitate a parti del territorio comunale.
2. La consultazione popolare è indetta dal Consiglio Comunale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta ed a voto palese dei Consiglieri assegnati.
3. Il Regolamento disciplina le modalità di stesura del/dei quesito/i da sottoporre alla consultazione e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto.

CAPO II

Partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di accesso e di informazione

Articolo 50

Diritto di partecipazione e comunicazioni dell'avvio al procedimento

1. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo.

Articolo 51

Pubblicità degli atti e diritto di accesso

1. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di informazione e di accesso agli atti.

CAPO III

Il Difensore civico

Articolo 52

Convenzionamento

1. Il Comune può deliberare di convenzionarsi per l'istituto del Difensore Civico con Enti di livello superiore.

CAPO IV

Partecipazione e decentramento

Articolo 53

Istituzione dei Comitati di Quartiere

1. Sono istituiti i Comitati di Quartiere, quali organismi di partecipazione e di consultazione.
2. Sono organi dei Comitati di Quartiere il Consiglio di Quartiere e il Presidente del Consiglio stesso.
3. Il numero, l'estensione territoriale, l'organizzazione ed il funzionamento dei Comitati di Quartiere e dei loro organi sono disciplinati dal Regolamento.

Articolo 54

Il Consiglio di Quartiere* () *Modificato con Deliberazione n° 77 in data 27/11/2020***

1. Il Consiglio di Quartiere rappresenta le esigenze della popolazione del Quartiere ed è nominato dal Consiglio comunale sulla base dei risultati di una consultazione popolare disciplinata dal Regolamento.

2. Il numero dei componenti dei Consigli di Quartiere è fissato in 5 (cinque) Consiglieri per i Quartieri con popolazione fino a 3000 abitanti e in 7 (sette) per quelli con popolazione superiore.
3. Sono elettori dei Quartieri gli iscritti delle sezioni elettorali comprese nel rispettivo territorio.

Articolo 55

Attribuzioni del Consiglio di Quartiere

1. Il Consiglio di Quartiere svolge attività consultiva nelle materie indicate dal Regolamento, che prevede, altresì, i casi in cui il parere ha carattere obbligatorio.

Articolo 56

Il Presidente del Consiglio di Quartiere

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere rappresenta il Consiglio e svolge le funzioni stabilite dal Regolamento.
2. Il Consiglio di Quartiere, nella sua prima adunanza, elegge, nel proprio seno, il Presidente secondo le modalità previste dal Regolamento.

Articolo 57

Istituti della partecipazione

1. Nei Quartieri trovano applicazione gli Istituti della partecipazione, di cui ai precedenti Capi I e II, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'Amministrazione comunale

Articolo 58

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale, ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione amministrativa del Comune è strutturata secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 59

Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati nella dotazione organica, deliberata dalla Giunta, ai sensi di legge.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge, dagli accordi collettivi nazionali e, per quanto di competenza, dalla contrattazione integrativa decentrata.
3. Il Regolamento disciplina:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) le procedure per l'assunzione del personale;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) l'attribuzione al Segretario comunale, ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - e) i procedimenti disciplinari;
 - f) le modalità da seguire per il conferimento delle collaborazioni esterne.
4. Ai messi comunali ed al personale di polizia locale sono attribuite le funzioni di messo notificatore.
5. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
6. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Articolo 60

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale esercita le funzioni previste dalla legge e, in particolare, sovrintende, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti coordinandone l'attività.

2. Il Segretario comunale, i dirigenti e i titolari di posizione organizzativa esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.

Articolo 61

Vice segretario

1. Il Vice segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

Articolo 62

Compiti dirigenziali

1. I dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
2. I dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.
3. Spettano, inoltre, ai dirigenti, oltre a quanto stabilito dalla legge:
 - a) la formulazione delle proposte di deliberazione e l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio assegnati alle rispettive strutture, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta;
 - b) l'emanazione di istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e Regolamenti;
 - c) la partecipazione agli organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione comunale ove la stessa lo richieda.

Articolo 63

Incarichi di dirigenza e collaborazioni esterne

1. Previa deliberazione della Giunta la copertura dei posti di responsabili degli uffici o dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, nell'ambito della pianta organica del relativo settore, può aver luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Quale che sia il contratto, dovrà convenirsi la non trasformabilità in rapporto a tempo indeterminato.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
4. Le norme Regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
 - la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - la natura privatistica del rapporto.

CAPO II

Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

Articolo 64

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, unione dei Comuni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli stessi, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
3. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Articolo 65

Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui alla normativa di legge, è nominato dal Sindaco. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.
2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e ne cura i rapporti con gli organi comunali.
3. Il direttore è nominato dal Sindaco. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.
4. Le modalità di elezione ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione, le relative attribuzioni nonché le competenze del Direttore sono stabiliti dal Regolamento comunale da approvarsi contestualmente alla delibera istitutiva. Lo stesso disciplina, altresì, l'organizzazione interna, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Articolo 66

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale di cui ai precedenti articoli, con le modalità previste dalla legge e dai Regolamenti o dagli statuti, che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli stessi.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società o azienda e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 67

Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e istituzioni sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 68

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari.

Articolo 69

Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio, i beni patrimoniali disponibili sono dati in affitto con l'osservanza delle norme di legge e con criteri di redditività.

Articolo 70

Contratti

1. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.

Articolo 71

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. I consorzi e le società partecipate dal Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme vigenti.
3. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Articolo 72

Controllo economico-finanziario

1. I dirigenti sono tenuti a verificare periodicamente la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
2. In conseguenza, i predetti dirigenti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi all'Amministrazione Comunale.

Articolo 73

Controllo gestione

1. Il controllo di gestione è disciplinato da apposito Regolamento.

TITOLO VI

L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Articolo 74

Ambito di applicazione dei Regolamenti

1. I Regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi costituzionali, con le leggi ed i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono avere efficacia retroattiva salvo i casi previsti dalla legge;
 - d) non sono abrogati che da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.

Articolo 75

Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale, ai Comitati di Quartiere, ai cittadini, ai sensi dell'art. 46 del presente Statuto.
2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale.

Articolo 76

Pubblicità delle spese elettorali

1. A norma di legge il Consiglio comunale approva apposito Regolamento che disciplina la dichiarazione preventiva e il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni comunali.

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 77

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di legge.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.